



COMUNE DI CARBONERA

gemellato con la Città di PAG (Croazia)

Provincia di Treviso (Italia)
31030 CARBONERA – Via Roma, 27



C.F.: 80006890265
P.IVA: 00523400265
PEC: comune.carbonera.tv@pecveneto.it

Tel. 0422-691111
Fax 0422-691165

<http://www.comune.carbonera.tv.it>
e-mail: info@carbonera-tv.it

AREA 2^ SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. 19881

Carbonera, 09/11/2023

BANDO DI CONCORSO ANNO 2023 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune di Carbonera indice il bando di concorso per l'anno 2023 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e seguenti modifiche.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza negli anni precedenti sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1. Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a

cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;

e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;

b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.514,00;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

a)	situazione economica disagiata stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	punti 5
	- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 5 a 1
b)	presenza di persone anziane di età:	
	• compresa fra anni 65 e anni 75 • oltre i 75 anni	punti da 1 a 3 punti 3
c)	presenza di persone con disabilità:	
	1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) 2. Presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*)	punti 3 punti 5

(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.

d)	genitore solo con figli a carico:	
	1. per i figli minorenni: - da 1 a 3 - oltre i tre figli 2. per i figli maggiorenni: - da 1 a 3 - oltre i tre figli	punti da 2 a 5 punti 5 punti da 1 a 3 punti 3
e)	nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:	
	1. senza figli 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni 3. con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 3 punti 7 punti 5
f)	residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:	
	1. da dieci a trenta anni 2. oltre i trenta anni	punti da 2 a 7 punti 7
g)	emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	punti 2
h)	anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a)	condizioni abitative improprie dovute a:	
	1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
	2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
	3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
	4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
	5. alloggio antigienico	Punti 2
b)	rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	Punti 12
c)	mancanza di alloggio da almeno un anno	punti 14

Punteggio comunale integrativo attribuito da delibera di C.C. n. 42 del 27/09/2023 (punteggio massimo: 8 punti)

a)	Anzianità di residenza continuativa del richiedente nel comune di Carbonera:	
	- oltre i 2 anni e fino a 6 anni	punti 1
	- da 6 anni e 1 giorno fino ai 10 anni	punti 2
	- oltre 10 anni	punti 3
b)	Richiedente seguito dai Servizi Sociali di Carbonera con sostegno sociale, economico e/o domiciliare per cui è già stato avviato un percorso individuale (su attestazione del Servizio Sociale professionale relativa al possesso del requisito come da fascicolo agli atti)	punti 2
b.1)	- se in carico ai Servizi Sociali di Carbonera da almeno 2 anni, sia per sostegno economico che per l'attivazione dei servizi specialistici (su attestazione del Servizio Sociale professionale relativa al possesso del requisito come da fascicolo agli atti)	punti 5
c)	Donne vittime di violenza documentata con figli a carico (su attestazione del Servizio Sociale professionale del Comune di Carbonera relativa al possesso del requisito come da fascicolo agli atti)	punti 2
d)	Famiglia anagrafica <u>monogenitoriale</u> con 2 o più figli (tutti minorenni), residente nel Comune di Carbonera alla data di pubblicazione del bando	punti 2
e)	Famiglia anagrafica composta da <u>entrambi i genitori</u> risultanti nello stesso stato famiglia con 2 o più figli (tutti minorenni), residenti nel Comune di Carbonera alla data di pubblicazione del bando	punti 1
f)	Richiedente over 75 in situazioni di sfratto di locazione esecutivo	punti 2
g)	Famiglia anagrafica residente nel Comune di Carbonera da almeno 2 anni i cui componenti abbiano tutti meno di 35 anni	punti 2

Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali (art. 30 della L.R. 39/2017)

Con delibera di C.C. n. 42 del 27/09/2023, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 39/2017 sono state stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente a giovani, coppie e famiglie monoparentali:

- a. 0,2% a favore di coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del Bando;
- b. 0,2% a favore delle giovani coppie;
- c. 8% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico.

Viene demandata, successivamente, alla Giunta Comunale, la previsione degli eventuali alloggi da assegnare annualmente per situazioni di fragilità sociale a favore dell'azienda ULSS 2 o dei servizi sociali del Comune, come stabilito all'art. 46 della L.R. 39/2017 e ss.mm., previa autorizzazione della Giunta Regionale.

3. Modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

La domanda pertanto può essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la Piattaforma Regionale con le seguenti modalità:

- Direttamente dal cittadino mediante l'utilizzando dello SPID o CIE o CNS, necessario per accedere al servizio on-line dell'amministrazione pubblica.

Per presentare la domanda on-line seguendo questa modalità è sufficiente collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/LoginSpid> e seguire le informazioni fornite dalla piattaforma.

- Attraverso appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l'assistenza del personale comunale.

Per appuntamenti ed altre informazioni telefonare allo 0422 691115 oppure via mail servizisociali@carbonera-tv.it dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30;

Durante la procedura soprarichiamata, verrà richiesto di confermare, mediante apposita check-box (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive, soggettive e stabilite dalla L.R. 39/2017 e dalla delibera di C.C. n. 42 del 27/09/2023, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*)

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

4. Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate nei 31 giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso dal 10/11/2023 al 11/12/2023 entro le ore 23:59. Tale termine vale anche per i residenti all'estero.

5. Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune di Carbonera che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

L'Ufficio competente allo svolgimento dell'istruttoria delle domande potrà chiedere, in questa fase l'integrazione e/o la regolarizzazione delle domande, con relativa documentazione e/o autocertificazioni, entro i termini dallo stesso stabiliti.

La presentazione di domande incomplete e/o con documentazione incompleta, insufficiente o inesatta potrà essere causa di esclusione della stessa ovvero di mancata attribuzione di punteggi.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6. Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

- a. da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera);
- b. da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere);
- c. da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere);
- d. da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere);
- e. da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere);
- f. oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere).

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7. Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018.

8. Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018).

Con delibera di C.C. n. 42 del 27/09/2023, è stata confermata la percentuale del 10% degli alloggi disponibili di Edilizia Residenziale Pubblica da assegnare annualmente per le finalità di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2017

9. Pubblicità del Bando.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone il massimo della pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto disposto nel D. Lgs. N. 196/2003 e del GDPR 679/16, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati presso il Comune di Carbonera (Ufficio Servizi Sociali), per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente bando.

Titolare del trattamento è il Comune di Carbonera in persona del sindaco pro tempore, mail sindaco@carbonera-tv.it, pec comune.carbonera.tv@pecveneto.it.

I dati di contatto del DPO sono i seguenti: MATCH di Massimo Giuriati & C. s.a.s. Referente Dr. Massimo Giuriati raggiungibile al n. 0422.691159 e-mail dpo@carbonera-tv.it

Si informa, altresì, che l'interessato gode dei diritti stabiliti nella normativa citata, tra i quali figura, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati erronei o incompleti e la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge.

Il Responsabile dell'Area 2^
Servizi alla Persona
Antonella Cenedese
(firmato digitalmente)